



# *Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE  
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95  
TRENTANOVESIMA RIUNIONE - 2 ottobre 2003 – RISPOSTE AI QUESITI

**D. (BNL)** Una s.r.l. agevolata sul quarto bando ha provveduto ad immettere i mezzi propri necessari per la realizzazione dell'investimento in parte con versamenti dei soci (aumento di capitale e conferimento soci in c/ aumento capitale sociale), in parte con accantonamento utili in apposita riserva ed in parte mediante l'utilizzo di riserve iscritte nel patrimonio netto determinate nel seguente modo:

- Procedendo, nell'arco di realizzazione dell'investimento, alla rivalutazione di un cespite industriale di proprietà, iscritto in Bilancio per un valore inferiore a quello di mercato,
- all'iscrizione di una riserva di rivalutazione soggetta ad imposta sostitutiva, avvalendosi dell'agevolazione prevista dalla legge 342/2000,
- alla successiva vendita dello stesso, ad un valore pari a quello di rivalutazione, ad una società immobiliare facente capo allo stesso gruppo familiare promotore dell'iniziativa agevolata.

Posto che la vendita dell'immobile ha generato una effettiva immissione di liquidità, con il presente quesito si richiede se la riserva di rivalutazione sopraindicata possa essere assimilabile a riserve di utili o, in alternativa, se la riserva costituita, anche se non trasformata in aumento di capitale sociale o conferimento soci in c\ aumento capitale sociale, possa essere utilmente considerata ai fini della valutazione dello scostamento dell'indicatore relativo.

**R.** *Com'è ben noto, le riserve di rivalutazione non rientrano tra le ipotesi regolate dalla circolare n. 234363 del 20.11.1997 laddove quest'ultima regola la possibilità che gli aumenti del capitale sociale ovvero i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso possano essere definiti con mezzi diversi da quelli freschi. Peraltro, ammesso e non concesso che si possa superare tale aspetto, occorrerebbe comunque rilevare un'altra circostanza negativa, costituita dal fatto che la riserva di cui si tratta non è stata neanche convertita in aumento del capitale sociale né in conferimento dei soci in c/aumento del capitale sociale, come necessariamente previsto dalla citata circolare ai fini della determinazione dell'indicatore relativo al capitale proprio.*

**D. (Banca dell'Umbria 1462)** Si fa riferimento all'apporto dei mezzi propri utile ai fini del calcolo dell'indicatore di cui all'art. 6.2 della Circolare n.900315 del 14 luglio 2000. In risposta al quesito posto da Europrogetti & Finanza n. 9.1.172 è stato ribadito che il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000, relativa alle domande presentate a partire dal 2000, specifica che gli aumenti di

capitale e/o i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso debbano essere effettuati tramite versamenti di mezzi freschi. In deroga a tale modalità, gli aumenti e/o i conferimenti possono essere realizzati anche mediante conversione di specifiche poste del passivo patrimoniale, quali quelle relative a finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari, ecc., ivi comprese quelle relative ad utili di bilancio. Tali poste, per potere essere impiegate ai fini di cui si tratta, devono necessariamente risultare dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi (bilancio o dichiarazione dei redditi) all'esercizio precedente a quello di presentazione del Modulo di domanda. Per quanto concerne l'impiego a tal fine degli utili si può trattare, quindi, sia di quelli maturati nel predetto esercizio sia di eventuali altri degli esercizi precedenti ed accantonati in una posta del bilancio relativo all'esercizio medesimo. Tale modalità di realizzazione degli aumenti e/o conferimenti deve essere intesa come una deroga alla regola generale che consente di recuperare eventuali mezzi propri formati prima della realizzazione del programma; essa, pertanto, non può essere attuata con riferimento alle poste dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi relativi ad esercizi successivi a quello precedente la presentazione del Modulo di domanda, in quanto nel corso di realizzazione del programma si possono attuare le forme ordinariamente consentite dalla normativa. La scrivente Banca ritiene che, nel caso in cui gli esponenti abbiano provveduto nel corso di realizzazione del programma a costituire una posta di finanziamento soci tramite versamenti dimostrabili con contabili bancarie, la conversione della posta in aumento di capitale sociale e/o in conferimento dei soci in c/aumento del capitale sociale possa essere utilmente considerata, attribuendo l'aumento all'anno solare in cui avviene la conversione.

**R.** *Si ritiene che i finanziamenti effettuati dai soci (nel rispetto di quanto stabilito a livello generale dai principi civilistici e contabili) a partire dall'anno solare di presentazione della domanda di agevolazione ex L. 488/92 e durante il corso di realizzazione del programma agevolato, possano essere utilmente considerati ai fini della determinazione dell'indicatore relativo ai mezzi propri in quanto assimilabili a "versamenti di mezzi freschi" di cui al punto 6.2 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000, purchè, comunque, risultino verificate le seguenti condizioni:*

*\* i versamenti dei soci a titolo di finanziamento intervenuti nel periodo temporale sopra richiamato siano dimostrabili tramite contabili bancarie;*

*\* i finanziamenti dei soci siano convertiti in aumento del capitale sociale o in conferimento soci in c/aumento capitale sociale; la relativa delibera assembleare di conversione dovrà contenere, oltre alla nota clausola di destinazione al progetto agevolato, un espresso richiamo ai finanziamenti utilizzati, indicando inoltre il periodo temporale durante il quale gli stessi sono stati materialmente effettuati;*

*\* venga fornita idonea documentazione contabile atta a dimostrare sia l'originaria appostazione dei finanziamenti soci che la loro successiva conversione nelle poste di patrimonio netto sopra citate.*

*Si ritiene inoltre che, ai fini della attribuzione temporale, gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti soci in c/aumento capitale sociale effettuati tramite l'utilizzo dei suddetti finanziamenti dei soci debbano essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione.*

*Si intende pertanto modificata nel senso sopra indicato la risposta al quesito di Europrogetti e Finanza al n. 9.1.172 della Raccolta (Riunione del CTC n. 35 del 15/4/2002).*

**D. (Banca dell'Umbria 1462)** La Circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 del settore turistico-alberghiero, nell'allegato n.3 punto e) prevede l'ammissibilità di :

*“macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica” ed il punto ix) stabilisce che “tra le spese di cui alla lettera e) sono incluse quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purchè iscritte nel libro cespiti ammortizzabili”.*

Per i diversi bandi di applicazione della Legge 488/92 la Regione Umbria ha inserito tra le ulteriori attività ammissibili quella di *Residenze d'epoca* ed in particolare la Legge regionale n. 13 del 04/04/1990 che disciplina l'accoglienza turistico-ricettiva nelle stesse nell'art. 2 stabilisce che:

*“ai fini turistico-ricettivi, sono considerate residenze d’epoca i complessi immobiliari che per strutture di particolare pregio storico-architettonico, per la dotazione di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico e per l’inserimento in contesti ambientali di particolare valore naturale e paesaggistico sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata”.*

Appare, infine, opportuno sottolineare che il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28/07/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, nell’allegato 2 art. 4 prevede:

*“l’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile al cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:*

*a) una dichiarazione del venditore attestante l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;*

*b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo*

*c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell’operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.*

Tutto ciò premesso la scrivente Banca ritiene che nel momento in cui la dotazione di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico sia un requisito richiesto dalla legge regionale di riferimento per la definizione di Residenze d’Epoca, sia possibile ammettere questi ultimi alle agevolazioni, in quanto non sembra possibile percorrere soluzioni di mercato alternative come i “mobili in stile” non coerenti con gli standard qualitativi e di pregevolezza dettati dalla categoria di ricettività. Appare comunque imprescindibile verificare il rispetto delle condizioni di “iscrizione nel libro cespiti ammortizzabili” e quelle previste dalla normativa europea. In particolare resta fermo quanto precisato alla lettera b) di cui sopra e pertanto il relativo costo dovrà essere considerato alla stregua del valore di mercato di “mobili in stile” nuovi di fabbrica. La Banca, quindi, provvederà ad acquisire ( ai fini della verifica di congruità dei costi)appositi preventivi di mobili similari nella dimensione e nel materiale.

**R.** *Le vigenti norme di attuazione della legge 488/92 escludono categoricamente l’ammissibilità dei beni usati, non offrendo alcun margine di interpretazione. Qualora un’impresa intenda realizzare una “residenza d’epoca” nel rispetto delle vigenti norme regionali ed intendesse chiedere le agevolazioni della legge n. 488/92, dovrà evidentemente sopportare per intero le spese relative all’acquisto dei mobili e degli arredi d’epoca, beneficiando dell’agevolazione sulle altre spese ammissibili. Non giova a tale riguardo richiamare il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, in quanto lo stesso regolamento, come peraltro richiamato dalla banca concessionaria, aggiunge “fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose”.*

**D. (Banca dell’Umbria 1462)** Si presenta il caso di un’impresa che produce materiale antinfortunistico, agevolata sull’ottavo bando, la quale, in sede di rendicontazione, indica nel capitolo “brevetti” spese relative a prove di laboratorio sostenute per l’omologazione dei prodotti (EN 469, EN 388, EN 659, EN 531, EN 1481, EN 368 ecc.) al fine di verificarne la conformità alle norme europee e poterne consentire la commercializzazione. Tali spese vengono regolarmente iscritte nell’attivo immobilizzato

Si chiede se tali spese possono essere considerate ammissibili alle agevolazioni.

**R.** *Tali costi non possono essere ritenuti ammissibili in quanto le norme di attuazione della legge 488/92 fanno riferimento ai soli “brevetti” e le spese in questione rientrano in tale particolare fattispecie.*

**D. (Banca dell’Umbria 1462)** Con riferimento alle imprese che hanno presentato domanda nel V bando inserite nella graduatoria della regione Umbria a seguito delle economie risultanti da rinunce

e revoche di progetti originariamente ammessi a contributo (DM 18/01/2003) si chiede, se per i programmi già ultimati alla data del decreto di concessione, sia possibile utilizzare, ai fini dell'apporto di mezzi propri previsto dall'art. 6 del decreto medesimo, gli aumenti e/o i conferimenti dei soci e le altre forme previste dalla normativa in argomento effettuati nell'anno solare di ricevimento del citato decreto

*R. Per i programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, il punto 6.2, secondo capoverso della circolare 900315 del 14 luglio 2000 prevede che i versamenti e/o gli accantonamenti relativi al capitale proprio investito nel programma possano essere effettuati fino a tutto l'anno solare del decreto medesimo. Si ritiene che tale previsione normativa, regolando una casistica che non è stata mai disciplinata in passato, sia da applicare a tutti i programmi che ne presentino le condizioni agevolati anche precedentemente al 2000.*